

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Articolo 1 – Composizione della giunta. Nomina e revoca degli assessori

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e dagli assessori nominati dal sindaco. Tra gli assessori, il sindaco nomina il vicesindaco.
2. Il sindaco, nella prima seduta del mandato, comunica al consiglio comunale la composizione della giunta comunale. Analoga comunicazione deve avvenire in caso di dimissioni o revoca o sostituzione degli assessori, nonché in caso di modifica delle eventuali deleghe.
3. Il provvedimento di revoca dell'incarico di assessore può essere motivato anche con riferimento alle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore.

Articolo 2 - Convocazione e presidenza della giunta comunale

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal vicesindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi, qualora vi sia l'urgenza di provvedere, la giunta è presieduta dall'assessore più anziano di età.
2. Le riunioni della giunta si svolgono di norma una volta la settimana in base a un calendario predeterminato e, ove possibile, concordato tra il sindaco e gli assessori con il segretario. La convocazione della giunta può avvenire a mezzo mail, telefono, sistemi di messaggistica o con altri strumenti e contiene l'ordine del giorno, distinguendo tra le proposte di deliberazione e gli altri oggetti sui quali la giunta può discutere, assumere una decisione o dare un indirizzo. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta senza preavviso con qualsiasi mezzo ritenuto utile che permetta di raggiungere, anche verbalmente, tutti i componenti e il segretario.

Articolo 3 - Luogo della riunione. Sedute in videoconferenza

1. La giunta comunale si riunisce di norma nella sede municipale. Il presidente può disporre lo svolgimento della riunione in altra sede idonea.
2. La giunta si può riunire, oltre che in presenza, anche in videoconferenza o in forma mista, con parte dei componenti in presenza e altri in collegamento audiovideo, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - a) che il segretario generale possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
 - b) che il presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) che il collegamento in videoconferenza permetta la votazione simultanea;
 - d) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.
3. Ove possibile vengono privilegiate piattaforme di videoconferenza che permettano anche di visionare e condividere documenti.

Articolo 4 - Carattere non pubblico delle riunioni della giunta comunale

1. Le riunioni della giunta comunale non sono pubbliche, salva diversa decisione della giunta stessa.

2. Possono essere invitati alle riunioni, per riferire su particolari temi, dirigenti, funzionari, professionisti ed esperti.
3. Alla giunta possono partecipare, su invito del presidente, l'organo di revisione, il presidente del consiglio comunale e altri soggetti di cui ritenga opportuna la partecipazione.
4. Il presidente può consentire l'audizione di cittadini singoli o associati, anche ai fini dell'esercizio degli istituti di partecipazione popolare.

Articolo 5 - Ordine delle discussioni e votazioni.

1. La giunta svolge collegialmente le sue funzioni.
2. Il presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno a partire dalle proposte di deliberazione.
3. Il presidente può invitare gli assessori ad illustrare le proposte sulle materie di propria competenza; il presidente dirige e modera l'eventuale discussione e mette in votazione le proposte.
4. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.
5. La giunta comunale, salva diversa decisione, adotta il sistema della votazione in forma tacita per cui, quando nessuno fa obiezioni alla domanda del presidente se tutti sono d'accordo su una proposta, essa s'intende approvata all'unanimità.
6. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il presidente pone in votazione la proposta per alzata di mano o per appello nominale. I componenti possono esprimere voto favorevole o contrario o astenersi dal voto.

Articolo 6 - Astensione.

1. I componenti della giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del componente o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. I componenti che si trovino nei casi sopra indicati, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dalla sala o chiudono la connessione audiovideo, avvertendone il segretario generale per la registrazione a verbale e non sono computati al fine della formazione del numero legale.

Articolo 7 - Assenza del segretario generale

1. Le funzioni di segretario, nel caso di assenza, vacanza del posto o legittimo impedimento del segretario generale, sono svolte dal vice segretario generale.
2. Quando il segretario generale o il vice segretario generale, pur presente alla seduta, è impedito per eventi sopravvenuti, ovvero quando l'oggetto della discussione riguarda interessi del medesimo o di suoi parenti o affini sino al quarto grado, le sue funzioni di verbalizzazione sono assunte dall'assessore più giovane di età, all'uopo designato dal presidente per il tempo strettamente necessario.

Articolo 8 - Le deliberazioni della Giunta

1. I verbali delle deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoscritti digitalmente dal presidente e dal segretario generale o da chi ha verbalizzato.
2. Le copie dei verbali e dei loro estratti sono dichiarate conformi agli originali dal segretario generale o da un impiegato comunale all'uopo incaricato.
3. Copia dei verbali delle deliberazioni man mano adottate dalla giunta è messa a disposizione dei consiglieri tramite la pubblicazione all'albo pretorio on line. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari con le modalità di cui al regolamento del consiglio comunale.

Articolo 9 - Atti non deliberativi della giunta comunale

1. La giunta comunale svolge le proprie funzioni anche attraverso atti non deliberativi consistenti in direttive ai sensi dell'art. 56 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che costituiscono esercizio del potere di direttiva di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
2. La direttiva è l'atto:
 - è l'atto con il quale, per gli obiettivi non altrimenti individuati nel piano esecutivo di gestione o in altri atti di valenza programmatica, il sindaco, la giunta, l'assessore delegato, per quanto di rispettiva competenza, orientano l'attività di elaborazione e di gestione proprie dei responsabili delle diverse strutture organizzative;
 - è l'atto con il quale la giunta, secondo le proprie competenze, interpreta l'innovazione legislativa o regolamentare intervenuta e ne definisce i criteri applicativi;
 - è l'atto con il quale i dirigenti formalizzano comunicazioni istituzionali alla giunta.
3. Le proposte di direttiva da sottoporre alla giunta sono firmate digitalmente dal dirigente proponente o da più dirigenti ove la competenza sia trasversale.
4. Le direttive che non siano mere comunicazioni riportano prima della sottoscrizione la seguente attestazione: *"Il Dirigente proponente attesta la rispondenza delle proposte e soluzioni contenute nel presente atto alle norme di legge, di statuto e alle norme dei regolamenti comunali."*
5. La giunta può approvare direttive anche su propria iniziativa. In tal caso l'attestazione di cui al comma precedente è resa seduta stante dal segretario generale o da chi lo sostituisce se rientra nelle sue competenze oppure con riserva di verifica; in tale ultimo caso la direttiva diviene efficace dopo il rilascio dell'attestazione.
6. Il segretario generale prende nota delle direttive assunte dalla giunta e le trasmette tempestivamente agli uffici secondo competenza, avvalendosi del personale dell'ufficio segreteria.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.